

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1787-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

di concerto col Ministro della salute

(SIRCHIA)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

(V. Stampato n. 1787)

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica il 29 gennaio 2003

(V. Stampato Camera n. 3604)

modificato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 15 maggio 2003

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 maggio 2003

**Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di solidarietà sociale**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza

Art. 1.

(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le fondazioni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

2. I luoghi, il personale ed i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non sono soggetti alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

Art. 1.

(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Le organizzazioni **riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni**, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

Soppresso.